

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2020, N. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012  
N. 31 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA",  
COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 29

---

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua") è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale, con periodicità di norma triennale, secondo le modalità e le procedure per l'approvazione dei medesimi progetti individuate dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della lettera l) del comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente e sentita la Commissione assembleare competente."

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 è aggiunto il seguente:

"9 ter. Per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti

dall'esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all'ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento."

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE  
F.to Dino Latini